

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA collana a cura di PAOLO LORO

espropriazione per pubblica utilità JRE62

# espropriazioni e occupazioni illegittime

repertorio  
di giurisprudenza

**2013**

**EXEO** edizioni 

ISBN ebook formato pdf: 978-88-97916-96-3

**REPERTORI**

professionisti  
pubblica amministrazione

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA collana a cura di PAOLO LORO

espropriazione per pubblica utilità **JRE62**

# espropriazioni e occupazioni illegittime

repertorio di  
giurisprudenza

**2013**

**EXEO** edizioni 

ISBN formato pdf: 978-88-97916-96-3

**REPERTORI**

professionisti

pubblica amministrazione



fax: 049 9710328 - [www.exeo.it](http://www.exeo.it) - email: [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it)

---

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali in materia di patologia della procedura espropriativa per opere di pubblica utilità, elaborate a cura della redazione della rivista giuridica telematica EsproprioOnline, tratte da pronunce dell'anno 2013. Alle massime sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui si riferiscono. Le questioni relative all'edificabilità sono trattate in apposito repertorio («vincoli urbanistici ed edificabilità»).

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le sintesi/massime, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi/massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo. Sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla citazione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

**Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

edizione: marzo 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro

materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf

codice prodotto: JRE62 - nic: 150 - ISBN: 978-88-97916-96-3 - prezzo: € 40,00

Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it). Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a [direzione@exeoedizioni.it](mailto:direzione@exeoedizioni.it).

## SOMMARIO

### PATOLOGIA

ACCESSO AI FONDI --> EFFETTI SUL PROCEDIMENTO

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93 --> COSTITUZIONALITÀ

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93 --> FINALITÀ

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93 --> PRESUPPOSTI

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93 --> RAPPORTO CON L'ESPROPRIAZIONE

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93 --> RAPPORTO CON L'ESPROPRIAZIONE --> INDENNITÀ

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93 --> RAPPORTO CON L'USUCAPIONE

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> BENE NON TRASFORMATO

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> EFFETTI IN CASO DI ADOZIONE

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> IN CASO DI MANCATO ACCORDO

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> ISTANZA

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> ISTANZA --> SILENZIO

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> RESPONSABILITÀ IN CASO DI MANCATA ADOZIONE

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ASSENZA DI ALTERNATIVE

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ASSENZA DI ALTERNATIVE --> MOMENTO DELLA VALUTAZIONE

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ASSERVIMENTI

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> BENI ACQUISIBILI --> AREE PEEP](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> BENI ACQUISIBILI --> BENE CEDUTO A TERZI](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> BENI ACQUISIBILI --> DEMANIO/PATRIMONIO INDISPONIBILE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> BENI ACQUISIBILI --> DEMANIO/PATRIMONIO INDISPONIBILE --> STRADE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> BENI ACQUISIBILI --> PORZIONI](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ABDICAZIONE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ACCESSIONE INVERTITA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> CESSIONE BONARIA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> RINNOVO PROCEDURA ESPROPRIATIVA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> USUCAPIONE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPETENZA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPETENZA --> COMMISSARIO AD ACTA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPETENZA --> L. N. 219 DEL 1981](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> EFFETTO ACQUISITIVO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> EFFETTO ACQUISITIVO --> EFFETTO EX NUNC](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> EFFETTO ACQUISITIVO --> EFFETTO EX NUNC --> EFFETTO SANANTE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IN GENERALE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> AREA AGRICOLA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> AREE EDIFICATE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> CONGRUITÀ](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> CRITERI DI CALCOLO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> CRITERI DI CALCOLO --> DETRAZIONI](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> CRITERI DI CALCOLO --> PLUSVALORE DERIVANTE DA OPERE REALIZZATE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> CRITERI ESTIMATIVI](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> DEPOSITO PRESSO LA CASSA DDPP](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> INTERESSI/RIVALUTAZIONE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> NECESSARIO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> PENDENZA GIUDIZIO CIVILE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> PERIODO OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> PERIODO OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> LIMITI](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE --> COMMA 5](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE --> DOMANDA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> PRESCRIZIONE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> TITOLARE OBBLIGAZIONE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> COMMA 1](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> COMMI 2 E 8](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> COMMI 2 E 8 --> IN PENDENZA DI GIUDIZIO --> RITIRO ATTO IMPUGNATO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> DECRETO DI ESPROPRIO NON IMPUGNATO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> OMESSA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE --> EFFETTO SANANTE](#)

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> ACQUISIZIONE GIÀ INTERVENUTA

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> ACQUISIZIONE GIÀ INTERVENUTA --> ABDICAZIONE

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> DOPO CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DEL BENE

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> DOPO L'ACCERTAMENTO DELL'ACCESSIONE INVERTITA

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> PENDENZA DI GIUDIZIO

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> PENDENZA DI GIUDIZIO --> GIUDIZIO DI RINVIO

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI --> COSTI SOSTENUTI

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI --> PARTICOLARE RILEVANZA DELL'INTERESSE PUBBLICO

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI --> PARTICOLARE RILEVANZA DELL'INTERESSE PUBBLICO --> ESEMPI

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> OGGETTO --> CERTEZZA

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> PROVVEDIMENTO --> ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA EMANAZIONE

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> PROVVEDIMENTO --> CONTENUTO

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RAPPORTO CON L'ART. 43 DPR 327/2001

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RAPPORTO CON L'ART. 43 DPR 327/2001 --> ESECUZIONE GIUDICATO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE --> AVVIO DEL PROCEDIMENTO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE --> RIMESIONE IN PRISTINO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE --> RIMESIONE IN PRISTINO --> IN PENDENZA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> VINCOLO ARCHEOLOGICO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> NON RETROATTIVO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> RETROATTIVO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONE --> ISTANZA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI DEL GIUDICE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI DEL GIUDICE --> CONDANNA ALTERNATIVA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI DEL GIUDICE --> CONDANNA GENERICA A PROVVEDERE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI DEL GIUDICE --> CONDANNA SPECIFICA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI DEL GIUDICE --> CONDANNA SPECIFICA --> RESTITUZIONE IMPOSSIBILE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI](#)

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> CONDANNA

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> DISCREZIONALITÀ

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> NECESSITÀ

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> UTILIZZAZIONE DEL BENE --> MODIFICAZIONE

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> VINCOLO ESPROPRIATIVO

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> ISTANZA

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ARTT. 2058 E 2933 C.C.

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> USUCAPIONE

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPETENZA

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> ARTT. 2058 E 2933 C.C.

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> RINNOVO PROCEDURA ESPROPRIATIVA

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> ILLEGITTIMITÀ

ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO -->

[ILLEGITTIMITÀ --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SULLA TUTELA RESTITUTORIA/RISARCITORIA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SULLA TUTELA RESTITUTORIA/RISARCITORIA --> CRITERI DI CALCOLO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> IN GENERALE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI --> PARTICOLARE RILEVANZA DELL'INTERESSE PUBBLICO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE --> LIMITI](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE --> LIMITI --> PROPRIETÀ INDIVISA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> NON RETROATTIVO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> RETROATTIVO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONGRUITÀ --> MOTIVAZIONE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSI/RIVALUTAZIONE --> DIES A QUO](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> NECESSITÀ](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ARTT. 32-32BIS LP BOLZANO 10/91](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ARTT. 32-32BIS LP BOLZANO 10/91 --> COSTITUZIONALITÀ](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ARTT. 32-32BIS LP BOLZANO 10/91 --> PRESUPPOSTI](#)

[ACQUISIZIONE SANANTE --> ARTT. 32-32BIS LP BOLZANO 10/91 --> PRESUPPOSTI --> ACCERTAMENTO](#)

[ASSERVIMENTO ABUSIVO](#)

[AUTOTUTELA](#)

[AUTOTUTELA --> CONDIZIONI](#)

[AUTOTUTELA --> IMPLICITA](#)

[AUTOTUTELA --> MOTIVAZIONE](#)

[AUTOTUTELA --> PROCEDURA](#)

[AUTOTUTELA --> REVOCA --> PRESUPPOSTI](#)

[DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[DECRETO DI ESPROPRIO --> BENI NON UTILIZZATI](#)

[DECRETO DI ESPROPRIO --> INDICAZIONE VINCOLO](#)

[DECRETO DI ESPROPRIO --> MANCANZA VINCOLO](#)

[DECRETO DI ESPROPRIO --> MANCANZA VINCOLO --> SANABILITÀ](#)

[DECRETO DI ESPROPRIO --> TARDIVO](#)

[DECRETO DI OCCUPAZIONE](#)

[DECRETO DI OCCUPAZIONE --> IDENTIFICAZIONE DEL BENE](#)

[DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ --> RAPPORTO TRA LEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA E INDENNITÀ](#)

[DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ --> VAM](#)

[DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ --> TERMINI --> PROROGA --> TARDIVA](#)

[DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ --> TERMINI --> PROROGA --> TARDIVA --> EFFETTI](#)

DIFETTO DI MOTIVAZIONE

DIFETTO DI MOTIVAZIONE --> ATTI DI CONFERMA

DIFETTO DI MOTIVAZIONE --> INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE

ERRORE MATERIALE

ERRORE MATERIALE --> ERRONEA CITAZIONE DI NORME

ERRORE MATERIALE --> RETTIFICA

ERRORI PROGETTUALI

GIUSTO PROCEDIMENTO

GIUSTO PROCEDIMENTO --> EMENDABILITÀ

INOSSERVANZA TERMINI

INVALIDITÀ DERIVATA

IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE

IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE --> ASSERVIMENTO

IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE --> STRADA

NULLITÀ

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> AMMISSIBILITÀ

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> FORMALIZZAZIONE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> IMPLICITA

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ACCESSIONE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO -->  
GIUDICATO SULLA OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO --> PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CERTEZZA DEL DIRITTO

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DIES A QUO

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> DISTINZIONE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> ILLECITO ISTANTANEO O PERMANENTE?

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> ASSENZA/ANNULLAMENTO/INEFFICACIA DECRETO DI OCCUPAZIONE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> USUCAPIONE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> DECRETO DI ESPROPRIO TARDIVO

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE --> STRADE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> DOPO LA SENTENZA 293/2010

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> FORMALIZZAZIONE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> IN OPERE PRIVATE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> INTERVENTI NORMATIVI --> L. 458/1988

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> MOMENTO DELL'ACQUISTO A TITOLO

ORIGINARIO

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> NON ESISTE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> NON ESISTE --> RAPPORTI ESAURITI

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> NOZIONE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> PRESUPPONE L'ILLEGITTIMITÀ DELL'OCCUPAZIONE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> SUSSISTENZA P.U.

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> TRASFORMAZIONE IRREVERSIBILE, CON

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITULO --> ASSENZA/ANNULLAMENTO/INEFFICACIA PU

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITULO --> ILLECITO PERMANENTE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITULO --> NOZIONE

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITULO --> OMESSA INDICAZIONE DEI TERMINI

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SCADENZA TERMINI

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SPECIFICAZIONE

OMISSIONI --> OMESSA ACQUISIZIONE PARERI

OMISSIONI --> OMESSA CITAZIONE DI NORME

OMISSIONI --> OMESSA INDICAZIONE RIMEDI GIURISDIZIONALI

OMISSIONI --> OMESSA MENZIONE PARERI

PROVVEDIMENTO DERIVANTE DA REATO

RESTITUTIO IN INTEGRUM

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> ASSERVIMENTO ABUSIVO

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> DISCREZIONALITÀ

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> CESSIONE DEL BENE

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> ECCESSIVA ONEROSITÀ/PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> ECCESSIVA ONEROSITÀ/PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE --> BENI IN COMUNIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> INERZIA DEL PROPRIETARIO

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> REALIZZAZIONE DELL'OPERA

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> STRADE

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> TITOLO ACQUISITIVO

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> TITOLO ACQUISITIVO --> DECRETO DI ESPROPRIO TARDIVO

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> USUCAPIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA --> IRRILEVANZA DISTINZIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> POTERI DEL GIUDICE

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> PRESCRIZIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RIMESSIONE IN PRISTINO

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RIMESSIONE IN PRISTINO --> CASISTICA

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RIMESSIONE IN PRISTINO --> IMPOSSIBILITÀ

RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RIMESSIONE IN PRISTINO --> IMPOSSIBILITÀ --> MANUFATTI DEMOLITI

[RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RITENZIONE DELLE OPERE](#)

[RESTITUTIO IN INTEGRUM --> SOGGETTO OBBLIGATO](#)

[RESTITUTIO IN INTEGRUM --> TUTELA RISARCITORIA O RESTITUTORIA A DISCREZIONE DEL PROPRIETARIO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> CONDIZIONI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> CRITERI DI CALCOLO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> CRITERI DI CALCOLO --> RELITTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> DANNI DA CONSIDERARE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> DANNI DA CONSIDERARE --> ACCESSI ABUSIVI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> IMPOSIZIONE FASCIA DI RISPETTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> ONERE DELLA PROVA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> PERDITA EDIFICABILITÀ](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE AGRICOLE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE AGRICOLE --> EDIFICABILITÀ DI FATTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE AGRICOLE --> TERTIUM GENUS](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE EDIFICABILI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE EDIFICABILI --> AREE URBANIZZATE E DA URBANIZZARE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE EDIFICATE --> FABBRICATI ABUSIVI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE EDIFICATE --> FABBRICATI ABUSIVI --> ONERE DELLA PROVA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> ART. 55 DPR 327/2001](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> ART. 55 DPR 327/2001 --> AREE EDIFICABILI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> ART. 55 DPR 327/2001 --> L 244/2007 --> GIUDIZI PENDENTI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> ASSERVIMENTO ABUSIVO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> ASSERVIMENTO ABUSIVO --> ELETTRODOTTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> BENI MOBILI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CAVE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CEDU](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CEDU --> DANNO MORALE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CEDU --> PLUSVALORE DERIVANTE DALL'OPERA ABUSIVA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> COSTITUZIONALITÀ --> RAPPORTI PENDENTI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> COSTITUZIONALITÀ --> RAPPORTI PENDENTI --> DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> SOLO AREE EDIFICABILI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMPORTAMENTO DEL CREDITORE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMPORTAMENTO DEL CREDITORE --> IN IPOTESI DI OMESSA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> CASISTICA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> CASISTICA --> IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> CASISTICA --> IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO --> ERRORE SCUSABILE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> CASISTICA --> IN CASO DI INERZIA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> CASISTICA --> IN CASO DI](#)

[OCCUPAZIONE DIVENUTA ILLEGITTIMA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> ONERE DELLA PROVA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> DANNO INGIUSTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> COMPENSAZIONE CON L'INDENNITÀ DEPOSITATA/LIQUIDATA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> DOPO L'ART. 42 BIS DPR 327/2001](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IRRILEVANZA DELLA DISTINZIONE OCCUPAZIONE ACQUISITIVA / USURPATIVA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IRRILEVANZA TIPOLOGIA DI INTERVENTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IRRILEVANZA UTILIZZI SUCCESSIVI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> VALORE VENALE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI ESTIMATIVI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERIO ANALITICO-RICOSTRUTTIVO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERIO SINTETICO-COMPARATIVO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> ATTIVITÀ ECONOMICA --> VALORE MASSIMO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> AZIENDA AGRICOLA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ANNULLAMENTO DELL'ATTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ATTO LECITO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA INOSSERVANZA OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE --> DANNO DA RITARDO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA INOSSERVANZA REGOLE CAUTELARI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA OMESSA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA PERDITA AIUTI COMUNITARI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA REITERAZIONE DEL VINCOLO --> DANNO DA ANNULLAMENTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA REITERAZIONE DEL VINCOLO --> DANNO DA ANNULLAMENTO --> CRITERI DI CALCOLO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA REITERAZIONE DEL VINCOLO --> DANNO DA ANNULLAMENTO --> PERIODO DA CONSIDERARE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA REITERAZIONE DEL VINCOLO --> DANNO DA MANCATA PREVISIONE DELL'INDENNIZZO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> ART. 2 BIS L. 241/90](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA SILENZIO INADEMPIMENTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> INDIRETTO/RIFLESSO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> MORALE/NON PATRIMONIALE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> MORALE/NON PATRIMONIALE --> CONDIZIONI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> MORALE/NON PATRIMONIALE --> CONDIZIONI --> DOMANDA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> MORALE/NON PATRIMONIALE --> CONDIZIONI --> TRASFERIMENTO DEL BENE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> PROVA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> SOPRASSUOLI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> BIPARTIZIONE --> POSSIBILITÀ EFFETTIVE DI EDIFICAZIONE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> BIPARTIZIONE --> POSSIBILITÀ LEGALI DI EDIFICAZIONE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> DERIVANTE DAL VINCOLO ESPROPRIATIVO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> FASCIA DI RISPETTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> FUNZIONALE AGLI SCOPI PUBBLICI --> CASISTICA --> EDILIZIA SCOLASTICA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> FUNZIONALE AGLI SCOPI PUBBLICI --> CASISTICA --> VIABILITÀ](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> MOMENTO DI APPREZZAMENTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> VOLUMETRIE ASSORBITE DALL'OPERA PUBBLICA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> FITTAVOLO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> IMPOSTE & TASSE --> IMPOSTA DI REGISTRO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> IMPOSTE & TASSE --> RITENUTA FISCALE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> IMPOSTE & TASSE --> RITENUTA FISCALE --> PLUSVALENZA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO --> GIUDIZIO PROGNOSTICO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO --> SPETTANZA BENE DELLA VITA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> IN CASO DI ABDICAZIONE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> IN CASO DI OCCUPAZIONE USURPATIVA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> BENE GIÀ ADIBITO A USO PUBBLICO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> BENE PIGNORATO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI INDENNIZZO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> COMPATIBILITÀ CON ALTRE](#)

[FORME DI INDENNIZZO --> CONTRIBUTI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> ART. 42 BIS DPR 327/2001](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> BENE TRASFORMATO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> DANNO AI MANUFATTI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> DANNO ALL'ATTIVITÀ EDILIZIA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> SOMME GIÀ' LIQUIDATE/DEPOSITATE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DIES A QUO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DURATA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> EFFETTIVO SPOSSESSAMENTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> FINO ALL'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> FINO ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> FINO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> NATURA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA IN OCCUPAZIONE ACQUISITIVA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> PRESUNZIONE --> PROVA](#)

CONTRARIA

RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA PRECEDENTE ALL'ILLEGITTIMA

RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA PRECEDENTE ALL'ILLEGITTIMA --> INDENNITÀ VIRTUALE DI ESPROPRIAZIONE

RISARCIMENTO DEL DANNO --> ONERE DELLA PROVA

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PERTINENZE

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> NEL CASO DI OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> NEL CASO DI OCCUPAZIONE ACQUISITIVA --> DISCIPLINA APPLICABILE

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> NEL CASO DI OCCUPAZIONE USURPATIVA

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> NEL CASO DI OCCUPAZIONE USURPATIVA --> ANNULLAMENTO PUBBLICA UTILITÀ

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> SCADENZA OCCUPAZIONE LEGITTIMA

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DURATA

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DURATA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE --> DETERMINAZIONE/OFFERTA/DEPOSITO INDENNITÀ

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE --> RICOGNIZIONE MAGGIORI ONERI

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> INTERVENUTA USUCAPIONE

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> ONERE DELLA PROVA

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> PRESCRIZIONE DEL DANNO E

DELL'INDENNITÀ

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO DAL GIUDICE

RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> RINUNCIA

RISARCIMENTO DEL DANNO --> RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE

VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> CONTRADDITTORIETÀ  
ESTRINSECA

VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> DISPARITÀ DI  
TRATTAMENTO

VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> ILLOGICITÀ MANIFESTA

VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> PROPORZIONALITÀ

VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> SVIAMENTO DI POTERE

VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> INCOMPETENZA

VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> INCOMPETENZA --> CONVALIDA

## PATOLOGIA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.5266 del 31/10/2013 - Relatore: Bernhard Lageder -  
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi:

**Tra le violazioni di legge che comportano l'annullabilità dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 21-octies legge 241/1990 non possono distinguersi quelle «più gravi» (tra cui quelle costituenti reato) o quelle «meno gravi».**

Estratto: «5. Fermo restando il carattere dirimente ai fini del decidere di quanto dinanzi osservato, ritiene comunque la Sezione che un titolo edilizio (sia esso una concessione edilizia o un permesso di costruire) non sia affetto da nullità, quando la sua emanazione sia conseguenza di una condotta costituente un reato. Va richiamata al riguardo la sentenza dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 3 del 1976, n. 3), che – nel caso di realizzazione di un edificio con una volumetria eccedente quella consentita, in conseguenza di falsi, accertati in sede penale – ha disposto l'annullamento degli atti emessi sulla base di condotte costituenti reato contro la fede pubblica e contro la pubblica amministrazione. 6. Malgrado il tempo decorso da quella pronuncia, ritiene questo Consiglio di dovere ribadire il principio secondo cui è affetto da annullabilità (e non da nullità) il provvedimento amministrativo (per sua natura autoritativo) che sia stato rilasciato sulla base di un atto la cui emanazione abbia comportato la commissione di un reato. Innanzitutto, la risalente giurisprudenza della Corte di cassazione sulla cd frattura del nesso di immedesimazione organica (per il caso di commissione di un reato doloso) riguarda la connessa, ma ben diversa, tematica della responsabilità dell'amministrazione, di cui risulti dipendente l'autore del reato: tale giurisprudenza a volte esclude la sussistenza della responsabilità dell'amministrazione, quando il dipendente abbia posto in essere una condotta materiale 'per scopi egoistici' (per il relativo dibattito giurisprudenziale e sulla eventuale rilevanza del cd requisito della occasionalità necessaria, cfr. Corte Cass. pen., n. 15030 del 2002; n. 1386 del 1998). Non si può escludere, al riguardo, che l'illegittimità (sotto il profilo della annullabilità) di un atto amministrativo, conseguente alla commissione di un reato e pur sempre riferibile all'amministrazione, non determini la responsabilità di questa (ma è inutile approfondire in questa sede la questione, non trattandosi di domande risarcitorie conseguenti ai fatti già valutati in sede penale). Inoltre, argomenti che supportino la tesi della nullità neppure sono desumibili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione penale sulla disapplicabilità degli atti illegittimi (ad es., un ordine di sospensione di lavori, un ordine rilevante ex art. 650 c.p.): tale disapplicazione determina l'esito del processo penale, ma (a prescindere dalla avvenuta o meno costituzione di parte civile dell'amministrazione) non comporta di per sé conseguenze sugli effetti dell'atto disapplicato. La tesi della nullità neppure risulta supportata dall'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990: - tra le violazioni di legge - che comportano l'annullabilità dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 21 octies - non possono distinguersi quelle 'più gravi' (tra cui quelle costituenti reato) o quelle 'meno gravi'. - il difetto assoluto di attribuzioni è configurabile nei casi – per lo più 'di scuola' – in cui un atto non può essere radicalmente emanato da una autorità amministrativa, che non ha alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un'altra amministrazione (risultando altrimenti un vizio di incompetenza). 7. Sotto il profilo sostanziale, l'affermazione della sussistenza della nullità comporterebbe gravi turbamenti all'esigenza di certezza dei rapporti di diritto

pubblico. Pur se di per sé le alienazioni del bene non incidono sui poteri repressivi di cui è titolare l'amministrazione, anche i subacquirenti sarebbero esposti in ogni tempo ad una declaratoria di nullità, per atti divenuti inoppugnabili e richiamati negli atti notarili di alienazione. Una tale grave conseguenza della nullità, che la legge pur potrebbe astrattamente prevedere per la più indefettibile tutela del territorio, non è stata prevista dal legislatore, neppure con il richiamato art. 21 septies della legge n. 241 del 1990.8. La sussistenza della annullabilità consente comunque l'adeguata tutela del territorio e degli interessi pubblici coinvolti. A seguito dell'accertamento dei fatti in sede penale, d'ufficio o su istanza di chi vi abbia interesse, il Comune (così come la Regione, nell'esercizio del potere in precedenza attribuito allo Stato dall'art. 27 della legge n. 1150 del 1942 e dall'art. 7 della legge n. 865 del 1967, poi trasferito con il decreto legislativo n. 8 del 1972) deve valutare se (e sotto quale profilo) l'immobile realizzato si sia posto in contrasto con la disciplina urbanistica. Ove tale contrasto risulti, previo contraddittorio con i proprietari attuali l'amministrazione può rilevare il vizio dell'atto e – sussistendo inevitabilmente l'attuale interesse pubblico, per il contrasto con la disciplina urbanistica e l'esigenza di ripristinare la legalità – può disporre l'annullamento, con le conseguenze specificamente previste dall'art. 38 del testo unico sull'edilizia (cioè l'ordine di demolizione o la sanzione amministrativa pecuniaria).9. L'obbligo dell'amministrazione - di prendere in considerazione i fatti accertati in sede penale – può essere attivato anche su istanza di un interessato (da determinare in base al consueto criterio della vicinitas,) specie quando egli si sia costituito parte civile nel processo penale. E' indubbia quindi la legittimazione dei ricorrenti in primo grado.»

#### **ACCESSO AI FONDI --> EFFETTI SUL PROCEDIMENTO**

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.599 del 08/03/2013 - Relatore: Francesco Mele -  
Presidente: Antonio Onorato

Sintesi:

**Le omissioni o le irregolarità relative al decreto di autorizzazione ai tecnici per l'effettuazione dei rilievi ex art. 15 DPR 327/2001, non determinano illegittimità derivata dei successivi atti espropriativi.**

Estratto: «Infondato è parimenti il secondo motivo ( dei vizi propri) , con il quale viene dedotta la violazione dell'articolo 15 del dpr n. 327/2001, lamentandosi che il decreto di autorizzazione ai tecnici per l'effettuazione dei rilievi non è stato preceduto da comunicazione ai proprietari del suolo. Vale in proposito l'orientamento giurisprudenziale ( Cons. Stato, IV, n. 458/1986) secondo il quale , in relazione alle peculiari finalità dell'adempimento autorizzativo, le omissioni o le irregolarità ad esso relative non determinano illegittimità derivata dei successivi atti espropriativi.»

#### **ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93**

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.215 del 20/06/2013 - Relatore: Lorenzo Stevanato - Presidente: Armando Pozzi

Sintesi:

**La procedura prevista dal nominato art. 31 della L.p. n. 6 del 1993 si caratterizza: a) per essere inserita nella legge provinciale sugli espropri, materia nella quale il legislatore provinciale ha potestà legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 8, n. 22, dello Statuto d'autonomia; b) per l'espressa esclusione delle sole garanzie procedurali proprie e peculiari dell'istituto espropriativo ordinario; c) per l'esclusione del pagamento di qualsiasi indennità.**

Estratto: «5 - Nel merito, va premesso che il particolare istituto della regolazione tavolare, disciplinato dall'art. 31 della L.p. n. 6 del 1993, attua un'espropriazione di proprietà privata sulla quale insiste da oltre 20 anni un'opera pubblica, in assenza di ogni indennità. Tuttavia, le norme provinciali che hanno istituito tale istituto debbono essere interpretate in stretta aderenza ai principi dettati in materia dalla Costituzione, come confermato nella pronuncia della Corte costituzionale n. 250 dell'1° luglio 2005, concernente un'identica norma contenuta nell'art. 32 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10. Questo Tribunale si è già espresso sulla questione (cfr. la sentenza 26.2.2009, n. 64), rispetto alla quale va ulteriormente chiarito che la procedura prevista dal nominato art. 31 si caratterizza: a) per essere inserita nella legge provinciale sugli espropri, materia nella quale il legislatore provinciale ha potestà legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 8, n. 22, dello Statuto d'autonomia; b) per l'espressa esclusione delle sole garanzie procedurali proprie e peculiari dell'istituto espropriativo ordinario (“a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge” recita l'ultima parte del comma 1): il che non può, tuttavia, significare che siano escluse anche le garanzie generali di partecipazione e d'intervento nel procedimento amministrativo assicurate ad ogni cittadino dalla legge provinciale 30.11.1992, n. 23, fra le quali si segnala il primario obbligo dell'Amministrazione comunale di inviare la comunicazione dell'inizio del procedimento per consentire ai proprietari d'illustrare interessi o circostanze in fatto, la cui valutazione possa essere omessa o non meditatamente apprezzata dall'Amministrazione; c) per l'esclusione del pagamento di qualsiasi indennità. Si tratta, dunque, di una disposizione speciale che, senza alcuna interferenza con la disciplina civilistica sui modi di acquisto della proprietà (materia di legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione), permette di sanare, *rectius* di “regolarizzare”, anche nelle risultanze tavolari, situazioni ormai consolidate, di fatto, per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale, attraverso un procedimento semplificato nelle regole e nei tempi rispetto all'altrimenti articolato procedimento espropriativo. 6 - Ne consegue che l'esclusione della corresponsione di qualsiasi indennizzo è giustificata dal fatto che, ex art. 31, comma 3, i diritti (non di proprietà ma) all'indennità di espropriazione e al risarcimento del danno si siano medio tempore già prescritti. In caso contrario, infatti, la norma fa salvi i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria, salvaguardando il diritto dominicale e le azioni a difesa della proprietà, se non ancora prescritte: è stato su tale fondamento, infatti, che la Corte Costituzionale ha rinviato la questione al giudice del merito affinché sia ricercata “un'interpretazione adeguatrice” del testo normativo (così la sentenza n. 250 del 2005, sopra citata). Che con detta procedura speciale “il legislatore provinciale, senza interferire con la disciplina dell'usucapione”, abbia inteso “apprestare tutela ad un fatto consolidatosi nel tempo a favore della collettività, che deve in ogni caso presentare un decorso pacifico, continuo ed ininterrotto” è già stato affermato dal Tribunale, così come è stato osservato che si “tratta di una procedura atipica” di espropriazione (o di asservimento)

di beni immobili privati, sui quali insistono opere pubbliche o di pubblico interesse” (cfr., sentenza 24.5.2007, n. 91) e, conseguentemente, che “tale particolare istituto, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, debba essere applicato in maniera rigorosa e non possa, quindi, trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare all’opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie” (cfr., ibidem, sentenze 11.12.2007, n. 192; 10.11.2008, n. 286; 6.3.2009, n. 72; 7.5.2009, n. 152).»

### **ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93 --> COSTITUZIONALITÀ**

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.118 del 17/04/2013 - Relatore: Alma Chiettoni - Presidente: Armando Pozzi

Sintesi:

**La regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze, disciplinata dall’art. 31 della legge provinciale sugli espropri 19.2.1993, n. 6, fa salvi i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria, salvaguardando dunque il diritto dominicale e le connesse azioni a difesa della proprietà. E' su tale fondamento che la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale (cfr., ordinanza 1.7.2005, n. 250).**

Estratto: «4a. In linea generale, giova premettere che questo Tribunale ha avuto più occasioni di esprimersi sulla regolazione tavolare di vecchie pendenze, disciplinata dall’art. 31 della legge provinciale sugli espropri 19.2.1993, n. 6, e che ha chiarito - con una lettura costituzionalmente orientata delle pertinenti disposizioni - i presupposti per la sua applicazione che è qui opportuno ricordare.4b. Innanzitutto, si tratta di disposizione specialissima che, attraverso un procedimento semplificato nelle regole e nei tempi rispetto all’altrimenti articolato procedimento espropriativo ordinario, permette di sanare, rectius di “regolarizzare”, anche nelle risultanze tavolari, situazioni ormai consolidate, di fatto, per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale, senza interferire con la disciplina civilistica sui modi di acquisto della proprietà.Lo strumento della regolarizzazione è infatti disciplinato dalla legge provinciale sugli espropri, dal cui regolare iter si differenzia sia per l’espressa esclusione delle garanzie procedurali proprie e peculiari dell’istituto espropriativo ordinario, sia per la mancata previsione del pagamento dell’indennità di espropriazione (“a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell’indennità” recita l’ultima parte del comma 1).Ne consegue che l’esclusione della corresponsione di un indennizzo è giustificata dal solo fatto che, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 31, il diritto (non di proprietà ma) all’indennità di espropriazione si è medio tempore prescritto.In ogni caso, comunque, la norma fa salvi i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria, salvaguardando dunque il diritto dominicale e le connesse azioni a difesa della proprietà.E' su tale fondamento che la Corte Costituzionale, pronunciandosi su di un’identica norma contenuta nell’art. 32 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 42, 97 e 117 della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rinviando pertanto la questione al giudice del merito affinché sia “ricercata un’interpretazione adeguatrice” del testo normativo (cfr.,

ordinanza 1.7.2005, n. 250).4c. In definitiva, come ha già avuto modo di osservare questo Tribunale, con detta speciale procedura “atipica” di espropriazione (o di asservimento) di beni immobili privati, sui quali devono insistere “opere pubbliche ovvero opere private di pubblico interesse”, con cui l’Amministrazione acquisisce anche tavolarmente il diritto di proprietà (o di servitù) di aree di cui ha già materialmente il possesso da più di vent’anni, si è inteso “apprestare tutela ad un fatto consolidatosi nel tempo a favore della collettività”. È pertanto questa consolidazione in fatto che, trascorso il rilevante periodo ventennale, assume un peso tale da prevalere in sede amministrativa sulle ragioni della proprietà, alle quali non sono in ogni caso pregiudicate le ordinarie vie civilistiche. Conseguentemente, tale particolare istituto, che determina un “trasferimento coattivo senza indennizzo”, deve “essere applicato in maniera rigorosa” e non può, quindi, “trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare all’opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie” (cfr., anche con riferimento ai diversi casi di specie, le sentenze di questo T.R.G.A. 21.11.2012, n. 341; 27.10.2011, n. 262; 12.10.2011, n. 245; 11.6.2010, n. 159; 24.2.2010, n. 62; 7.5.2009, n. 152; 23.4.2009, n. 126; 6.3.2009, n. 72; 26.2.2009, n. 64; 10.11.2008, n. 286; 11.12.2007, n. 192; 24.5.2007, n. 91; 4.12.2008, n. 312; 28.10.2006, n. 351).4d. Occorre qui ulteriormente precisare che la regolarizzazione tavolare di cui all’art. 31 in esame consiste in una procedura del tutto distinta dalla procedura civilistica di usucapione: - innanzitutto, la disciplina in esame espressamente non intacca il diritto del proprietario di rivendicare il bene con le apposite azioni del diritto civile; - inoltre, l’acquisto del diritto di proprietà tramite l’iscrizione tavolare del decreto di esproprio conclusivo della procedura di regolarizzazione opera ex nunc e ciò è anche logicamente incompatibile con un diverso ed eventuale acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione della proprietà.»

#### **ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93 --> FINALITÀ**

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.118 del 17/04/2013 - Relatore: Alma Chiettini - Presidente: Armando Pozzi

Sintesi:

**La regolazione tavolare di vecchie pendenze, disciplinata dall’art. 31 della legge provinciale sugli espropri 19.2.1993, n. 6, è disposizione specialissima che, attraverso un procedimento semplificato nelle regole e nei tempi rispetto all’altrimenti articolato procedimento espropriativo ordinario, permette di sanare, rectius di “regolarizzare”, anche nelle risultanze tavolari, situazioni ormai consolidate, di fatto, per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale, senza interferire con la disciplina civilistica sui modi di acquisto della proprietà.**

Estratto: «4a. In linea generale, giova premettere che questo Tribunale ha avuto più occasioni di esprimersi sulla regolazione tavolare di vecchie pendenze, disciplinata dall’art. 31 della legge provinciale sugli espropri 19.2.1993, n. 6, e che ha chiarito - con una lettura costituzionalmente orientata delle pertinenti disposizioni - i presupposti per la sua applicazione che è qui opportuno ricordare.4b. Innanzitutto, si tratta di disposizione specialissima che, attraverso un procedimento semplificato nelle regole e nei tempi rispetto all’altrimenti articolato procedimento espropriativo ordinario, permette di sanare, rectius di

“regolarizzare”, anche nelle risultanze tavolari, situazioni ormai consolidate, di fatto, per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale, senza interferire con la disciplina civilistica sui modi di acquisto della proprietà. Lo strumento della regolarizzazione è infatti disciplinato dalla legge provinciale sugli espropri, dal cui regolare iter si differenzia sia per l'espressa esclusione delle garanzie procedurali proprie e peculiari dell'istituto espropriativo ordinario, sia per la mancata previsione del pagamento dell'indennità di espropriazione (“a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità” recita l'ultima parte del comma 1). Ne consegue che l'esclusione della corresponsione di un indennizzo è giustificata dal solo fatto che, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 31, il diritto (non di proprietà ma) all'indennità di espropriazione si è medio tempore prescritto. In ogni caso, comunque, la norma fa salvi i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria, salvaguardando dunque il diritto dominicale e le connesse azioni a difesa della proprietà. E' su tale fondamento che la Corte Costituzionale, pronunciandosi su di un'identica norma contenuta nell'art. 32 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 42, 97 e 117 della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rinviando pertanto la questione al giudice del merito affinché sia “ricercata un'interpretazione adeguatrice” del testo normativo (cfr., ordinanza 1.7.2005, n. 250). 4c. In definitiva, come ha già avuto modo di osservare questo Tribunale, con detta speciale procedura “atipica” di espropriazione (o di asservimento) di beni immobili privati, sui quali devono insistere “opere pubbliche ovvero opere private di pubblico interesse”, con cui l'Amministrazione acquisisce anche tavolarmente il diritto di proprietà (o di servitù) di aree di cui ha già materialmente il possesso da più di vent'anni, si è inteso “apprestare tutela ad un fatto consolidatosi nel tempo a favore della collettività”. È pertanto questa consolidazione in fatto che, trascorso il rilevante periodo ventennale, assume un peso tale da prevalere in sede amministrativa sulle ragioni della proprietà, alle quali non sono in ogni caso pregiudicate le ordinarie vie civilistiche. Conseguentemente, tale particolare istituto, che determina un “trasferimento coattivo senza indennizzo”, deve “essere applicato in maniera rigorosa” e non può, quindi, “trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare all'opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie” (cfr., anche con riferimento ai diversi casi di specie, le sentenze di questo T.R.G.A. 21.11.2012, n. 341; 27.10.2011, n. 262; 12.10.2011, n. 245; 11.6.2010, n. 159; 24.2.2010, n. 62; 7.5.2009, n. 152; 23.4.2009, n. 126; 6.3.2009, n. 72; 26.2.2009, n. 64; 10.11.2008, n. 286; 11.12.2007, n. 192; 24.5.2007, n. 91; 4.12.2008, n. 312; 28.10.2006, n. 351). 4d. Occorre qui ulteriormente precisare che la regolarizzazione tavolare di cui all'art. 31 in esame consiste in una procedura del tutto distinta dalla procedura civilistica di usucapione: - innanzitutto, la disciplina in esame espressamente non intacca il diritto del proprietario di rivendicare il bene con le apposite azioni del diritto civile; - inoltre, l'acquisto del diritto di proprietà tramite l'iscrizione tavolare del decreto di esproprio conclusivo della procedura di regolarizzazione opera ex nunc e ciò è anche logicamente incompatibile con un diverso ed eventuale acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione della proprietà.»

#### **ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93 --> PRESUPPOSTI**

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENINO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.215 del 20/06/2013 - Relatore: Lorenzo Stevanato - Presidente: Armando Pozzi

Sintesi:

**L'istituto della regolazione tavolare, disciplinato dall'art. 31 della L.p. n. 6 del 1993, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, deve essere interpretato restrittivamente ed applicato in situazioni accertate in modo inconfutabile e col riscontro rigoroso dei prescritti presupposti. Non può pertanto trovare applicazione in ipotesi in cui la destinazione ad uso pubblico da più di venti anni, sia stata assiomaticamente affermata dall'Amministrazione ma non risulti comprovata da un'istruttoria che ne dia fondatamente conto, come sarebbe stato necessario per la valenza eccezionale dell'istituto.**

Estratto: «In ogni caso, mancano in concreto i presupposti per far luogo all'applicazione dell'art. 31 L.p. 6/1993. Il Collegio al riguardo ribadisce che tale particolare istituto, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, deve essere interpretato restrittivamente ed applicato in situazioni accertate in modo inconfutabile e col riscontro rigoroso dei prescritti presupposti. Esso non può, quindi, trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, di stretta osservanza, per le quali debbono trovare all'opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie (cfr., al riguardo, le sentenze di questo Tribunale 11.12.2007, n. 192 e 23.4.2009, n. 126).Ebbene, nella fattispecie all'esame la sussistenza del presupposto, e cioè la destinazione ad uso pubblico da più di venti anni, è stata assiomaticamente affermata dall'Amministrazione ma non risulta comprovata da un'istruttoria che ne dia fondatamente conto, come sarebbe stato necessario per la valenza eccezionale dell'istituto.»

#### **ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93 --> RAPPORTO CON L ESPROPRIAZIONE**

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENINO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.215 del 20/06/2013 - Relatore: Lorenzo Stevanato - Presidente: Armando Pozzi

Sintesi:

**L'istituto della regolazione tavolare, disciplinato dall'art. 31 della L.p. n. 6 del 1993, attua un'espropriazione di proprietà privata sulla quale insiste da oltre 20 anni un'opera pubblica, in assenza di ogni indennità. Tale particolare istituto, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, deve essere applicato in maniera rigorosa e non può, quindi, trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare all'opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie.**

Sintesi:

**La disposizione di cui all'art. 31 della L.p. n. 6 del 1993 che disciplina l'istituto della regolazione tavolate, è una disposizione speciale che, senza alcuna interferenza con la disciplina civilistica sui modi di acquisto della proprietà (materia di legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione), permette di sanare, rectius di "regolarizzare", anche nelle risultanze tavolari, situazioni ormai consolidate, di fatto, per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale, attraverso un**

**procedimento semplificato nelle regole e nei tempi rispetto all'altrimenti articolato procedimento espropriativo.**

Estratto: «5 - Nel merito, va premesso che il particolare istituto della regolazione tavolare, disciplinato dall'art. 31 della L.p. n. 6 del 1993, attua un'espropriazione di proprietà privata sulla quale insiste da oltre 20 anni un'opera pubblica, in assenza di ogni indennità. Tuttavia, le norme provinciali che hanno istituito tale istituto debbono essere interpretate in stretta aderenza ai principi dettati in materia dalla Costituzione, come confermato nella pronuncia della Corte costituzionale n. 250 dell'1° luglio 2005, concernente un'identica norma contenuta nell'art. 32 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10. Questo Tribunale si è già espresso sulla questione (cfr. la sentenza 26.2.2009, n. 64), rispetto alla quale va ulteriormente chiarito che la procedura prevista dal nominato art. 31 si caratterizza: a) per essere inserita nella legge provinciale sugli espropri, materia nella quale il legislatore provinciale ha potestà legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 8, n. 22, dello Statuto d'autonomia; b) per l'espressa esclusione delle sole garanzie procedurali proprie e peculiari dell'istituto espropriativo ordinario ("a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge" recita l'ultima parte del comma 1): il che non può, tuttavia, significare che siano escluse anche le garanzie generali di partecipazione e d'intervento nel procedimento amministrativo assicurate ad ogni cittadino dalla legge provinciale 30.11.1992, n. 23, fra le quali si segnala il primario obbligo dell'Amministrazione comunale di inviare la comunicazione dell'inizio del procedimento per consentire ai proprietari d'illustrare interessi o circostanze in fatto, la cui valutazione possa essere omessa o non meditatamente apprezzata dall'Amministrazione; c) per l'esclusione del pagamento di qualsiasi indennità. Si tratta, dunque, di una disposizione speciale che, senza alcuna interferenza con la disciplina civilistica sui modi di acquisto della proprietà (materia di legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione), permette di sanare, rectius di "regolarizzare", anche nelle risultanze tavolari, situazioni ormai consolidate, di fatto, per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale, attraverso un procedimento semplificato nelle regole e nei tempi rispetto all'altrimenti articolato procedimento espropriativo. 6 - Ne consegue che l'esclusione della corresponsione di qualsiasi indennizzo è giustificata dal fatto che, ex art. 31, comma 3, i diritti (non di proprietà ma) all'indennità di espropriazione e al risarcimento del danno si siano medio tempore già prescritti. In caso contrario, infatti, la norma fa salvi i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria, salvaguardando il diritto dominicale e le azioni a difesa della proprietà, se non ancora prescritte: è stato su tale fondamento, infatti, che la Corte Costituzionale ha rinviato la questione al giudice del merito affinché sia ricercata "un'interpretazione adeguatrice" del testo normativo (così la sentenza n. 250 del 2005, sopra citata). Che con detta procedura speciale "il legislatore provinciale, senza interferire con la disciplina dell'usucapione", abbia inteso "apprestare tutela ad un fatto consolidatosi nel tempo a favore della collettività, che deve in ogni caso presentare un decorso pacifico, continuo ed ininterrotto" è già stato affermato dal Tribunale, così come è stato osservato che si "tratta di una procedura atipica" di espropriazione (o di asservimento) di beni immobili privati, sui quali insistono opere pubbliche o di pubblico interesse" (cfr., sentenza 24.5.2007, n. 91) e, conseguentemente, che "tale particolare istituto, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, debba essere applicato in maniera rigorosa e non possa, quindi, trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare all'opposto applicazione le procedure espropriative

ordinarie” (cfr., ibidem, sentenze 11.12.2007, n. 192; 10.11.2008, n. 286; 6.3.2009, n. 72; 7.5.2009, n. 152).»

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENINO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.118 del 17/04/2013 - Relatore: Alma Chiettoni - Presidente: Armando Pozzi

Sintesi:

**La regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze, disciplinata dall'art. 31 della legge provinciale sugli espropri 19.2.1993, n. 6, è disciplinata dalla legge provinciale sugli espropri, dal cui regolare iter si differenzia sia per l'espressa esclusione delle garanzie procedurali proprie e peculiari dell'istituto espropriativo ordinario, sia per la mancata previsione del pagamento dell'indennità di espropriazione.**

Estratto: «4a. In linea generale, giova premettere che questo Tribunale ha avuto più occasioni di esprimersi sulla regolazione tavolare di vecchie pendenze, disciplinata dall'art. 31 della legge provinciale sugli espropri 19.2.1993, n. 6, e che ha chiarito - con una lettura costituzionalmente orientata delle pertinenti disposizioni - i presupposti per la sua applicazione che è qui opportuno ricordare.4b. Innanzitutto, si tratta di disposizione specialissima che, attraverso un procedimento semplificato nelle regole e nei tempi rispetto all'altrimenti articolato procedimento espropriativo ordinario, permette di sanare, rectius di “regolarizzare”, anche nelle risultanze tavolari, situazioni ormai consolidate, di fatto, per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale, senza interferire con la disciplina civilistica sui modi di acquisto della proprietà.Lo strumento della regolarizzazione è infatti disciplinato dalla legge provinciale sugli espropri, dal cui regolare iter si differenzia sia per l'espressa esclusione delle garanzie procedurali proprie e peculiari dell'istituto espropriativo ordinario, sia per la mancata previsione del pagamento dell'indennità di espropriazione (“a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità” recita l'ultima parte del comma 1).Ne consegue che l'esclusione della corresponsione di un indennizzo è giustificata dal solo fatto che, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 31, il diritto (non di proprietà ma) all'indennità di espropriazione si è medio tempore prescritto.In ogni caso, comunque, la norma fa salvi i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria, salvaguardando dunque il diritto dominicale e le connesse azioni a difesa della proprietà.E' su tale fondamento che la Corte Costituzionale, pronunciandosi su di un'identica norma contenuta nell'art. 32 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 42, 97 e 117 della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rinviando pertanto la questione al giudice del merito affinché sia “ricercata un'interpretazione adeguatrice” del testo normativo (cfr., ordinanza 1.7.2005, n. 250).4c. In definitiva, come ha già avuto modo di osservare questo Tribunale, con detta speciale procedura “atipica” di espropriazione (o di asservimento) di beni immobili privati, sui quali devono insistere “opere pubbliche ovvero opere private di pubblico interesse”, con cui l'Amministrazione acquisisce anche tavolarmente il diritto di proprietà (o di servitù) di aree di cui ha già materialmente il possesso da più di vent'anni, si è inteso “apprestare tutela ad un fatto consolidatosi nel tempo a favore della collettività”.È pertanto questa consolidazione in fatto che, trascorso il rilevante periodo ventennale,

assume un peso tale da prevalere in sede amministrativa sulle ragioni della proprietà, alle quali non sono in ogni caso pregiudicate le ordinarie vie civilistiche. Conseguentemente, tale particolare istituto, che determina un “trasferimento coattivo senza indennizzo”, deve “essere applicato in maniera rigorosa” e non può, quindi, “trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare all’opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie” (cfr., anche con riferimento ai diversi casi di specie, le sentenze di questo T.R.G.A. 21.11.2012, n. 341; 27.10.2011, n. 262; 12.10.2011, n. 245; 11.6.2010, n. 159; 24.2.2010, n. 62; 7.5.2009, n. 152; 23.4.2009, n. 126; 6.3.2009, n. 72; 26.2.2009, n. 64; 10.11.2008, n. 286; 11.12.2007, n. 192; 24.5.2007, n. 91; 4.12.2008, n. 312; 28.10.2006, n. 351). 4d. Occorre qui ulteriormente precisare che la regolarizzazione tavolare di cui all’art. 31 in esame consiste in una procedura del tutto distinta dalla procedura civilistica di usucapione: - innanzitutto, la disciplina in esame espressamente non intacca il diritto del proprietario di rivendicare il bene con le apposite azioni del diritto civile; - inoltre, l’acquisto del diritto di proprietà tramite l’iscrizione tavolare del decreto di esproprio conclusivo della procedura di regolarizzazione opera ex nunc e ciò è anche logicamente incompatibile con un diverso ed eventuale acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione della proprietà.»

#### **ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93 --> RAPPORTO CON L'ESPROPRIAZIONE --> INDENNITÀ**

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.215 del 20/06/2013 - Relatore: Lorenzo Stevanato - Presidente: Armando Pozzi

Sintesi:

**Con riferimento all’istituto della regolazione tavolare, disciplinato dall’art. 31 della L.p. n. 6 del 1993, l’esclusione della corresponsione di qualsiasi indennizzo è giustificata dal fatto che, ex art. 31, comma 3, i diritti (non di proprietà ma) all’indennità di espropriazione e al risarcimento del danno si siano medio tempore già prescritti.**

Estratto: «5 - Nel merito, va premesso che il particolare istituto della regolazione tavolare, disciplinato dall’art. 31 della L.p. n. 6 del 1993, attua un’espropriazione di proprietà privata sulla quale insiste da oltre 20 anni un’opera pubblica, in assenza di ogni indennità. Tuttavia, le norme provinciali che hanno istituito tale istituto debbono essere interpretate in stretta aderenza ai principi dettati in materia dalla Costituzione, come confermato nella pronuncia della Corte costituzionale n. 250 dell’1° luglio 2005, concernente un’identica norma contenuta nell’art. 32 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10. Questo Tribunale si è già espresso sulla questione (cfr. la sentenza 26.2.2009, n. 64), rispetto alla quale va ulteriormente chiarito che la procedura prevista dal nominato art. 31 si caratterizza: a) per essere inserita nella legge provinciale sugli espropri, materia nella quale il legislatore provinciale ha potestà legislativa esclusiva, ai sensi dell’art. 8, n. 22, dello Statuto d’autonomia; b) per l’espressa esclusione delle sole garanzie procedurali proprie e peculiari dell’istituto espropriativo ordinario (“a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge” recita l’ultima parte del comma 1): il che non può, tuttavia, significare che siano escluse anche le garanzie generali di partecipazione e d’intervento nel procedimento amministrativo assicurate ad ogni cittadino dalla legge provinciale 30.11.1992, n. 23, fra le

quali si segnala il primario obbligo dell'Amministrazione comunale di inviare la comunicazione dell'inizio del procedimento per consentire ai proprietari d'illustrare interessi o circostanze in fatto, la cui valutazione possa essere omessa o non meditatamente apprezzata dall'Amministrazione;c) per l'esclusione del pagamento di qualsiasi indennità. Si tratta, dunque, di una disposizione speciale che, senza alcuna interferenza con la disciplina civilistica sui modi di acquisto della proprietà (materia di legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione), permette di sanare, *rectius* di "regolarizzare", anche nelle risultanze tavolari, situazioni ormai consolidate, di fatto, per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale, attraverso un procedimento semplificato nelle regole e nei tempi rispetto all'altrimenti articolato procedimento espropriativo. 6 - Ne consegue che l'esclusione della corresponsione di qualsiasi indennizzo è giustificata dal fatto che, ex art. 31, comma 3, i diritti (non di proprietà ma) all'indennità di espropriazione e al risarcimento del danno si siano medio tempore già prescritti. In caso contrario, infatti, la norma fa salvi i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria, salvaguardando il diritto dominicale e le azioni a difesa della proprietà, se non ancora prescritte: è stato su tale fondamento, infatti, che la Corte Costituzionale ha rinviato la questione al giudice del merito affinché sia ricercata "un'interpretazione adeguatrice" del testo normativo (così la sentenza n. 250 del 2005, sopra citata). Che con detta procedura speciale "il legislatore provinciale, senza interferire con la disciplina dell'usucapione", abbia inteso "apprestare tutela ad un fatto consolidatosi nel tempo a favore della collettività, che deve in ogni caso presentare un decorso pacifico, continuo ed ininterrotto" è già stato affermato dal Tribunale, così come è stato osservato che si "tratta di una procedura atipica" di espropriazione (o di asservimento) di beni immobili privati, sui quali insistono opere pubbliche o di pubblico interesse" (cfr., sentenza 24.5.2007, n. 91) e, conseguentemente, che "tale particolare istituto, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, debba essere applicato in maniera rigorosa e non possa, quindi, trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare all'opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie" (cfr., *ibidem*, sentenze 11.12.2007, n. 192; 10.11.2008, n. 286; 6.3.2009, n. 72; 7.5.2009, n. 152).»

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENINO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.118 del 17/04/2013 - Relatore: Alma Chietini - Presidente: Armando Pozzi

Sintesi:

**L'esclusione della corresponsione di un indennizzo in ipotesi di regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze, disciplinata dall'art. 31 della legge provinciale sugli espropri 19.2.1993, n. 6, è giustificata dal solo fatto che, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 31, il diritto (non di proprietà ma) all'indennità di espropriazione si è medio tempore prescritto.**

Estratto: «4a. In linea generale, giova premettere che questo Tribunale ha avuto più occasioni di esprimersi sulla regolazione tavolare di vecchie pendenze, disciplinata dall'art. 31 della legge provinciale sugli espropri 19.2.1993, n. 6, e che ha chiarito - con una lettura costituzionalmente orientata delle pertinenti disposizioni - i presupposti per la sua applicazione che è qui opportuno ricordare. 4b. Innanzitutto, si tratta di disposizione specialissima che, attraverso un procedimento semplificato nelle regole e nei tempi rispetto

all'altrimenti articolato procedimento espropriativo ordinario, permette di sanare, rectius di "regolarizzare", anche nelle risultanze tavolari, situazioni ormai consolidate, di fatto, per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale, senza interferire con la disciplina civilistica sui modi di acquisto della proprietà. Lo strumento della regolarizzazione è infatti disciplinato dalla legge provinciale sugli espropri, dal cui regolare iter si differenzia sia per l'espressa esclusione delle garanzie procedurali proprie e peculiari dell'istituto espropriativo ordinario, sia per la mancata previsione del pagamento dell'indennità di espropriazione ("a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità" recita l'ultima parte del comma 1). Ne consegue che l'esclusione della corresponsione di un indennizzo è giustificata dal solo fatto che, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 31, il diritto (non di proprietà ma) all'indennità di espropriazione si è medio tempore prescritto. In ogni caso, comunque, la norma fa salvi i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria, salvaguardando dunque il diritto dominicale e le connesse azioni a difesa della proprietà. È su tale fondamento che la Corte Costituzionale, pronunciandosi su di un'identica norma contenuta nell'art. 32 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 42, 97 e 117 della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rinviando pertanto la questione al giudice del merito affinché sia "ricercata un'interpretazione adeguatrice" del testo normativo (cfr., ordinanza 1.7.2005, n. 250). 4c. In definitiva, come ha già avuto modo di osservare questo Tribunale, con detta speciale procedura "atipica" di espropriazione (o di asservimento) di beni immobili privati, sui quali devono insistere "opere pubbliche ovvero opere private di pubblico interesse", con cui l'Amministrazione acquisisce anche tavolarmente il diritto di proprietà (o di servitù) di aree di cui ha già materialmente il possesso da più di vent'anni, si è inteso "apprestare tutela ad un fatto consolidatosi nel tempo a favore della collettività". È pertanto questa consolidazione in fatto che, trascorso il rilevante periodo ventennale, assume un peso tale da prevalere in sede amministrativa sulle ragioni della proprietà, alle quali non sono in ogni caso pregiudicate le ordinarie vie civilistiche. Conseguentemente, tale particolare istituto, che determina un "trasferimento coattivo senza indennizzo", deve "essere applicato in maniera rigorosa" e non può, quindi, "trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare all'opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie" (cfr., anche con riferimento ai diversi casi di specie, le sentenze di questo T.R.G.A. 21.11.2012, n. 341; 27.10.2011, n. 262; 12.10.2011, n. 245; 11.6.2010, n. 159; 24.2.2010, n. 62; 7.5.2009, n. 152; 23.4.2009, n. 126; 6.3.2009, n. 72; 26.2.2009, n. 64; 10.11.2008, n. 286; 11.12.2007, n. 192; 24.5.2007, n. 91; 4.12.2008, n. 312; 28.10.2006, n. 351). 4d. Occorre qui ulteriormente precisare che la regolarizzazione tavolare di cui all'art. 31 in esame consiste in una procedura del tutto distinta dalla procedura civilistica di usucapione: - innanzitutto, la disciplina in esame espressamente non intacca il diritto del proprietario di rivendicare il bene con le apposite azioni del diritto civile; - inoltre, l'acquisto del diritto di proprietà tramite l'iscrizione tavolare del decreto di esproprio conclusivo della procedura di regolarizzazione opera ex nunc e ciò è anche logicamente incompatibile con un diverso ed eventuale acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione della proprietà.»

#### **ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93 --> RAPPORTO CON L USUCAPIONE**

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENINO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.118 del 17/04/2013 - Relatore: Alma Chiettini - Presidente: Armando Pozzi

Sintesi:

**La regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze, disciplinata dall'art. 31 della legge provinciale sugli espropri 19.2.1993, n. 6, consiste in una procedura del tutto distinta dalla procedura civilistica di usucapione: innanzitutto, la disciplina in esame espressamente non intacca il diritto del proprietario di rivendicare il bene con le apposite azioni del diritto civile; inoltre, l'acquisto del diritto di proprietà tramite l'iscrizione tavolare del decreto di esproprio conclusivo della procedura di regolarizzazione opera ex nunc.**

Estratto: «4a. In linea generale, giova premettere che questo Tribunale ha avuto più occasioni di esprimersi sulla regolazione tavolare di vecchie pendenze, disciplinata dall'art. 31 della legge provinciale sugli espropri 19.2.1993, n. 6, e che ha chiarito - con una lettura costituzionalmente orientata delle pertinenti disposizioni - i presupposti per la sua applicazione che è qui opportuno ricordare.4b. Innanzitutto, si tratta di disposizione specialissima che, attraverso un procedimento semplificato nelle regole e nei tempi rispetto all'altrimenti articolato procedimento espropriativo ordinario, permette di sanare, rectius di "regolarizzare", anche nelle risultanze tavolari, situazioni ormai consolidate, di fatto, per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale, senza interferire con la disciplina civilistica sui modi di acquisto della proprietà.Lo strumento della regolarizzazione è infatti disciplinato dalla legge provinciale sugli espropri, dal cui regolare iter si differenzia sia per l'espressa esclusione delle garanzie procedurali proprie e peculiari dell'istituto espropriativo ordinario, sia per la mancata previsione del pagamento dell'indennità di espropriazione ("a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità" recita l'ultima parte del comma 1).Ne consegue che l'esclusione della corresponsione di un indennizzo è giustificata dal solo fatto che, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 31, il diritto (non di proprietà ma) all'indennità di espropriazione si è medio tempore prescritto.In ogni caso, comunque, la norma fa salvi i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria, salvaguardando dunque il diritto dominicale e le connesse azioni a difesa della proprietà.E' su tale fondamento che la Corte Costituzionale, pronunciandosi su di un'identica norma contenuta nell'art. 32 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 42, 97 e 117 della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rinviando pertanto la questione al giudice del merito affinché sia "ricercata un'interpretazione adeguatrice" del testo normativo (cfr., ordinanza 1.7.2005, n. 250).4c. In definitiva, come ha già avuto modo di osservare questo Tribunale, con detta speciale procedura "atipica" di espropriazione (o di asservimento) di beni immobili privati, sui quali devono insistere "opere pubbliche ovvero opere private di pubblico interesse", con cui l'Amministrazione acquisisce anche tavolarmente il diritto di proprietà (o di servitù) di aree di cui ha già materialmente il possesso da più di vent'anni, si è inteso "apprestare tutela ad un fatto consolidatosi nel tempo a favore della collettività".È pertanto questa consolidazione in fatto che, trascorso il rilevante periodo ventennale, assume un peso tale da prevalere in sede amministrativa sulle ragioni della proprietà, alle quali non sono in ogni caso pregiudicate le ordinarie vie civilistiche.Conseguentemente, tale

particolare istituto, che determina un “trasferimento coattivo senza indennizzo”, deve “essere applicato in maniera rigorosa” e non può, quindi, “trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare all’opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie” (cfr., anche con riferimento ai diversi casi di specie, le sentenze di questo T.R.G.A. 21.11.2012, n. 341; 27.10.2011, n. 262; 12.10.2011, n. 245; 11.6.2010, n. 159; 24.2.2010, n. 62; 7.5.2009, n. 152; 23.4.2009, n. 126; 6.3.2009, n. 72; 26.2.2009, n. 64; 10.11.2008, n. 286; 11.12.2007, n. 192; 24.5.2007, n. 91; 4.12.2008, n. 312; 28.10.2006, n. 351).4d. Occorre qui ulteriormente precisare che la regolarizzazione tavolare di cui all’art. 31 in esame consiste in una procedura del tutto distinta dalla procedura civilistica di usucapione:- innanzitutto, la disciplina in esame espressamente non intacca il diritto del proprietario di rivendicare il bene con le apposite azioni del diritto civile;- inoltre, l’acquisto del diritto di proprietà tramite l’iscrizione tavolare del decreto di esproprio conclusivo della procedura di regolarizzazione opera ex nunc e ciò è anche logicamente incompatibile con un diverso ed eventuale acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione della proprietà.»

#### **ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ**

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.3168 del 23/12/2013 - Relatore: Daniele Burzichelli -  
Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi:

**L'art. 42-bis, primo comma, d.p.r. n. 327/2001, nell'affermare che l'Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, "può" disporre che il bene sia acquisito al suo patrimonio indisponibile, non attribuisce all'autorità una semplice facoltà (il cui esercizio è per definizione libero), ma le conferisce una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere funzionalizzato alla cura dell'interesse pubblico. Ne consegue che l'Amministrazione ha un vero e proprio obbligo di esercitare tale potere qualora il suo esercizio, all'esito della valutazione sugli interessi in conflitto, risulti meglio corrispondere all'interesse pubblico rispetto alla soluzione alternativa consistente nella restituzione dell'immobile.**

Sintesi:

**L'ordinamento non attribuisce all'Amministrazione una libera facoltà di acquisizione dell'immobile illegittimamente occupato, ma le impone il dovere di procedere a tale acquisizione qualora, in base alla valutazione prescritta dall'art. 42-bis, DPR 327/2001, essa costituisca uno strumento più adeguato per il corretto perseguimento dell'interesse pubblico.**

Sintesi:

**Sussiste l'obbligo di provvedere, presupposto per l'esperimento dell'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, a fronte di istanza con cui il privato richiede l'eventuale adozione di atti o provvedimenti tesi ad acquisire il terreno occupato e trasformato, diffidando a procedere alla definizione e conclusione del relativo procedimento, in quanto l'Amministrazione è effettivamente tenuta ad effettuare la valutazione amministrativa discrezionale consistente nella scelta fra l'acquisizione autoritativa dell'immobile secondo**

**la disciplina di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001 e l'opzione in favore della soluzione restitutoria e risarcitoria regolata dal diritto comune.**

Estratto: «Nel caso in esame i ricorrenti, come sopra indicato, hanno rappresentato al Collegio che il Comune di Catania ha realizzato su terreni di loro proprietà delle opere di viabilità. Tanto precisato, il Collegio rileva che, nei casi contemplati dall'art. 42-bis, primo e secondo comma, d.p.r. n. 327/2001 (utilizzo per scopi di interesse pubblico di un bene immobile modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, ovvero in forza di atto successivamente annullato in sede giurisdizionale da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, ovvero di atto successivamente annullato in sede giurisdizionale che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera, ovvero di decreto di esproprio successivamente annullato in sede giurisdizionale, ovvero di ritiro di uno di tali atti da parte dell'Amministrazione durante la pendenza di un giudizio per il loro annullamento), in base all'attuale quadro normativo l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venir meno l'occupazione "sine titulo" e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo l'immobile al legittimo titolare dopo aver demolito quanto ivi realizzato, atteso che la realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto e come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, trasferimento che può dipendere solo da un formale atto di acquisizione dell'Amministrazione, mentre deve escludersi che il diritto alla restituzione possa essere limitato da altri atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà o da altri comportamenti, fatti o congegni (sul punto, cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 4833/2009 e Cons. St., Sez. IV, n. 676/2011, nonché numerose pronunce di questa stessa Sezione, fra cui la n. 1652/2012, la n. 1498/2012 e la n. 1273/2012). Nonostante l'irreversibile modificazione dell'area illecitamente occupata e trasformata, la proprietà della stessa rimane, quindi, in capo all'originario proprietario o a suoi aventi causa, con la conseguenza che, con riferimento al caso di specie, sussisterebbero i presupposti civilistici - qualora i ricorrenti avanzassero apposita domanda in sede giurisdizionale - per ordinare la restituzione dei beni in loro favore, previa riduzione in pristino stato, oltre la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima. Tali considerazioni potrebbero, quindi, deporre per l'inammissibilità dell'odierno ricorso, atteso che, alla stregua delle affermazioni giurisprudenziali sopra richiamate, la tutela giurisdizionale prevista per l'ipotesi di silenzio-rifiuto dell'Amministrazione non può esperirsi nel caso in cui la posizione controversa risulti disciplinata dal diritto comune e debba, quindi, qualificarsi in termini di diritto soggettivo. Senonché l'affermazione secondo cui, nelle ipotesi contemplate dal menzionato art. 42-bis, primo e secondo comma, d.p.r. n. 327/2001, l'Amministrazione abbia semplicemente l'obbligo "civilistico" di procedere alla restituzione dell'immobile in favore del proprietario, previa riduzione in pristino, non tiene conto della più complessa situazione normativa che disciplina tali fattispecie e, in primo luogo, delle previsioni contenute nel medesimo art. 42-bis. Se è vero, infatti, che l'Amministrazione ha l'obbligo, in base al diritto civile, di procedere alla restituzione del bene e di risarcire il danno, è anche vero che la stessa, ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, dispone del potere, in base al diritto amministrativo, di procedere all'acquisizione del bene immobile utilizzato per scopi di interesse pubblico, previa valutazione degli interessi in conflitto. In buona sostanza, nei casi come quello in esame, si pone per l'Amministrazione un'alternativa fra l'adempimento di un obbligo restitutorio e risarcitorio disciplinato dal diritto civile e l'esercizio di una potestà

autoritativa di acquisizione del bene di cui la stessa dispone in forza del regime speciale ad essa assicurato dal diritto amministrativo. La scelta che l'Amministrazione deve compiere non è, però, libera, come accade invece nel caso - che appare analogo da un punto di vista meramente descrittivo e funzionale - delle obbligazioni alternative, in cui il debitore può effettuare la cosiddetta concentrazione individuando, a sua insindacabile ed arbitraria scelta, la prestazione che egli preferisce eseguire. Come è ovvio, infatti, l'art. 42-bis, primo comma, d.p.r. n. 327/2001, nell'affermare che l'Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, "può" disporre che il bene sia acquisito al suo patrimonio indisponibile, non attribuisce all'autorità una semplice facoltà (il cui esercizio è per definizione libero), ma le conferisce una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere funzionalizzato alla cura dell'interesse pubblico. Ne consegue che l'Amministrazione ha un vero e proprio obbligo di esercitare tale potere qualora il suo esercizio, all'esito della valutazione sugli interessi in conflitto, risulti meglio corrispondere all'interesse pubblico rispetto alla soluzione alternativa consistente nella restituzione dell'immobile. La valutazione discrezionale sugli interessi in conflitto risulta, quindi, sempre necessaria nei casi di cui al citato art. 42-bis, primo e secondo comma, perché, qualora essa deponga nel senso che l'interesse pubblico, nella sua composizione con gli altri interessi confliggenti, risulti meglio soddisfatto attraverso l'acquisizione del bene, all'Amministrazione non resta alcuna facoltà di optare per la restituzione dell'immobile, atteso che tale soluzione pregiudicherebbe il corretto perseguimento dell'interesse che l'autorità è deputata a soddisfare. Ciò - si ripete - dipende dal fatto che le potestà (e in primo luogo la potestà amministrativa), a differenza delle facoltà, non costituiscono un mero potere, ma si sostanziano in un potere-dovere, nel senso, cioè, che il loro titolare ha l'obbligo di esercitare il potere che l'ordinamento gli attribuisce ogniqualvolta tale esercizio risulti idoneo a soddisfare l'interesse per il quale il potere stesso è stato attribuito. Se, quindi, la restituzione dell'immobile e la corresponsione di quanto dovuto a titolo risarcitorio secondo la disciplina civilistica può intervenire, nei casi come quello in esame, solo qualora l'Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, abbia ritenuto che l'esercizio della potestà autoritativa di acquisizione dell'immobile ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 non costituisca uno strumento di migliore soddisfazione dell'interesse pubblico nella sua doverosa composizione con gli ulteriori interessi concorrenti, ciò significa che, nei casi di cui al citato art. 42-bis, primo e secondo comma, il primo dovere che incombe sull'Amministrazione non è quello "civilistico" relativo alla restituzione dell'immobile e al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, ma quello "amministrativo" relativo alla valutazione degli interessi in conflitto (valutazione dalla quale dipende il concreto esercizio della potestà di acquisizione del bene, ovvero la concreta restituzione dell'immobile ai sensi della disciplina di diritto comune). In altri termini, l'Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamata a decidere in via preliminare se esercitare o non esercitare la potestà amministrativa di acquisizione che l'ordinamento le attribuisce e, solo nel caso in cui tale decisione abbia avuto esito negativo, essa è tenuta, come qualsiasi soggetto di diritto comune, alla restituzione dell'immobile e al risarcimento del danno. La valutazione degli interessi in conflitto di cui all'art. 42-bis, primo comma, d.p.r. n. 327/2001 è, perciò, necessariamente prodromica rispetto alla concreta opzione fra acquisizione autoritativa e restituzione "civilistica" e deve essere obbligatoriamente compiuta dall'Amministrazione in tutti i casi in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dal primo e dal secondo comma della disposizione indicata. Tale valutazione amministrativa - che potrebbe anche non essere formalizzata in uno specifico provvedimento nel caso in cui la stessa abbia esito negativo e risulti implicitamente dalla restituzione dell'immobile e dalla liquidazione del danno - deve

tuttavia pur sempre intervenire, proprio in quanto l'ordinamento non attribuisce all'Amministrazione una libera facoltà di acquisizione dell'immobile, ma le impone il dovere di procedere a tale acquisizione qualora, in base alla valutazione prescritta dal citato art. 42-bis, essa costituisca uno strumento più adeguato per il corretto perseguimento dell'interesse pubblico. A fronte di una situazione quale quella in esame, l'Amministrazione è, quindi, tenuta in primo luogo a valutare gli interessi in conflitto, esercitando il potere amministrativo discrezionale che l'ordinamento le riconosce (esercizio che ben può concretizzarsi nella decisione di non acquisire l'immobile in via autoritativa), e solo in seconda battuta, qualora cioè l'esito di tale valutazione discrezionale si traduca nella decisione di non acquisire il bene, essa dovrà considerarsi effettivamente tenuta alla restituzione dell'immobile secondo gli ordinari canoni civilistici. Sulla scorta di tali considerazioni deve, perciò, ritenersi che in tutti i casi in cui si verifichi la situazione contemplata dall'art. 42-bis, primo e secondo comma, d.p.r. n. 327/2001 (utilizzo di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, ovvero in forza di atto da cui da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, ovvero di atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera, ovvero di decreto di esproprio successivamente annullato in sede giurisdizionale, ovvero nel caso di ritiro di uno di tali atti da parte dell'Amministrazione durante la pendenza di un giudizio per il loro annullamento), l'autorità abbia l'obbligo di attivare e concludere il procedimento relativo alla valutazione degli interessi in conflitto al fine di stabilire se procedere all'acquisizione autoritativa dell'immobile, ovvero alla sua restituzione secondo la disciplina civilistica. Nel caso in esame sussiste, quindi, l'obbligo di provvedere che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato quale presupposto per l'esperimento dell'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, in quanto il Comune di Catania, ai sensi dell'art. 42-bis, primo comma, d.p.r. n. 327/2001, è effettivamente tenuto ad effettuare la valutazione amministrativa discrezionale che i ricorrenti hanno sollecitato e che consiste nella scelta fra l'acquisizione autoritativa degli immobili secondo la disciplina di cui alla norma indicata, da una parte, e l'opzione in favore della soluzione restitutoria e risarcitoria regolata dal diritto comune, dall'altra. Deve ulteriormente precisarsi, tuttavia, che l'alternativa provvedimentoale che si pone per l'Amministrazione allorché essa proceda alla preliminare valutazione degli interessi in conflitto non è esattamente quella fra acquisizione autoritativa e concreta restituzione degli immobili, ma piuttosto quella fra acquisizione e non acquisizione del bene. Il procedimento che l'Amministrazione è tenuta a concludere e la volontà provvedimentoale che la stessa è tenuta ad esprimere nell'ipotesi in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dai primi due commi dell'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 non concerne invero l'alternativa fra l'acquisizione autoritativa e la concreta restituzione del bene, ma quella fra la sua acquisizione e la non acquisizione, in quanto la concreta restituzione rappresenta un semplice obbligo civilistico - cioè una mera conseguenza legale della decisione di non acquisire l'immobile assunta dall'Amministrazione in sede procedimentale - ed essa non costituisce, né può costituire, espressione di una specifica volontà provvedimentoale dell'autorità (atteso che, nell'adempiere gli obblighi di diritto comune, l'Amministrazione opera alla stregua di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento e non agisce "iure auctoritatis"). Tale precisazione si rende necessaria per chiarire che la presente decisione di accoglimento non potrebbe essere portata ad esecuzione al fine di ottenere la restituzione dei beni di cui si tratta nel caso in cui l'Amministrazione, adempiendo alla pronuncia di questo Tribunale, ritenesse di non acquisire in via autoritativa il bene o nel caso in cui in tal senso dovesse provvedere un

eventuale commissario “ad acta” nominato dal giudice. I ricorrenti, in altri termini, non potrebbero mai ottenere la restituzione degli immobili nelle forme del giudizio di ottemperanza alla presente decisione e ciò in quanto non è possibile che tramite l'esperimento del ricorso avverso il silenzio si determini un mutamento di giurisdizione (nell'ipotesi che l'occupazione si configuri come usurpativa) o del rito previsto (atteso che per l'ipotesi di domanda di restituzione a fronte di un'occupazione acquisitiva il rito previsto innanzi al giudice amministrativo è quello ordinario).»

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.1756 del 23/12/2013 - Relatore: Pierpaolo Grauso - Presidente: Paolo Buonvino

Sintesi:

**L'art. 42 bis DPR 327/2001, nel riconoscere all'amministrazione la facoltà di acquistare i beni altrui illegittimamente (e illecitamente) occupati previa valutazione comparativa degli interessi in gioco, configura una prerogativa non coercibile, come chiaramente si ricava dal tenore letterale del primo comma dell'art. 42-bis, secondo cui l'autorità procedente “può” disporre l'acquisizione.**

Estratto: «3.1. Ciò detto in termini generali, il collegio è consapevole dell'emersione di indirizzi interpretativi che dalla previsione di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 fanno derivare l'esistenza di un obbligo a carico delle autorità, le quali si trovino nella materiale disponibilità di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, di scegliere se procedere alla c.d. “acquisizione sanante” dell'immobile, ovvero restituirlo ai sensi della disciplina di diritto comune e risarcire il danno; e, conseguentemente, reputano ammissibile l'impugnazione del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza volta a sollecitare l'esercizio di quella scelta (per tutte, cfr. da ultimo T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, 25 luglio 2013, n. 2148). Tale impostazione non appare tuttavia condivisibile alla luce della disciplina positiva dell'istituto invocato dal ricorrente, che nel riconoscere all'amministrazione la facoltà di acquistare i beni altrui illegittimamente (e illecitamente) occupati previa valutazione comparativa degli interessi in gioco, configura una prerogativa non coercibile, come chiaramente si ricava dal tenore letterale del primo comma dell'art. 42-bis, secondo cui l'autorità procedente “può” disporre l'acquisizione (nel senso della incoercibilità del provvedimento di acquisizione cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1713). Nell'ottica del legislatore, la stessa iniziativa dell'acquisizione è nella esclusiva disponibilità dell'amministrazione, non essendo neppure contemplata dalla norma la possibilità dell'avvio del procedimento a istanza di parte, di modo che quest'ultima – ove presente – riveste un ruolo meramente sollecitatorio. L'enucleazione di un obbligo di provvedere a seguito dell'istanza del proprietario interessato non si giustifica, del resto, in virtù dei principi generali e delle esigenze sostanziali di tutela della parte privata, la quale non ha alcuna necessità di attendere che l'amministrazione si determini per poter azionare gli strumenti di tutela giurisdizionale del proprio diritto e ottenere sia la restituzione degli immobili, sia il ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale sofferto a causa della condotta illecita dell'ente pubblico: a carico di quest'ultimo, il solo obbligo giuridico coercibile in via diretta è, allora, quello di far cessare l'occupazione e adeguare la situazione di fatto a quella di diritto restituendo i beni occupati.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.5772 del 17/12/2013 - Relatore: Alfredo Storto -  
Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi:

**In ipotesi di occupazione senza titolo, la P.A. deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante situazione di illiceità, restituendo il bene al privato solo quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse che avevano comportato l'utilizzazione del suolo, dovendo in caso contrario acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o dovrà essere realizzata l'opera pubblica o di pubblico interesse.**

Estratto: «4. Nel merito, è incontroverso tra le parti che il Comune di Galluccio si è immesso nel possesso del fondo in questione a seguito del decreto di occupazione d'urgenza n. 3 del 13.7.1985 e che, nonostante l'opera pubblica fosse stata realizzata, non risulta essere stato mai adottato il decreto di esproprio né altro titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Alla scadenza del termine di occupazione d'urgenza stabilito nel predetto decreto, l'occupazione in questione è divenuta pertanto illegittima ed è evidente la permanenza della situazione di illiceità lamentata dalla ricorrente. Ciò posto, risulta applicabile al caso di specie, l'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 il quale ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'acquisizione coattiva dell'immobile del privato utilizzato dall'Amministrazione per fini di interesse pubblico, potendosi acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene del privato allorché la sua utilizzazione risponde a "scopi di interesse pubblico" nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. L'obbligo motivazionale ai sensi del nuovo comma 4 impone di dare conto dell'assenza di ragionevoli alternative alla adozione del nuovo provvedimento, che entro trenta giorni va anche comunicato alla Corte dei conti (comma 7); ancora nella nuova versione (commi 1, 2, 3 e 4) si fa riferimento all'indennizzo, piuttosto che al risarcimento del danno, quale corrispettivo dell'attività posta in essere dall'Amministrazione. Laddove prima, anche in sede di contenziosi diretti alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, la P.A. poteva chiedere che il giudice amministrativo disponesse la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione, e successiva adozione del provvedimento sanante dall'Amministrazione interessata, ora (comma 2) il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche in corso di giudizio di annullamento previo ritiro dell'atto impugnato; il potere acquisitivo dell'Amministrazione è esercitabile anche in presenza di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che abbia annullato il provvedimento che costituiva titolo per l'utilizzazione dell'immobile da parte della stessa Amministrazione, atteso che il giudicato è intervenuto sull'atto annullato e non sul rapporto tra privato ed Amministrazione. Il nuovo atto, che l'Amministrazione è legittimata ad adottare finché perdura lo stato di utilizzazione pur se illegittima del bene del privato, è distinto da quello annullato, tant'è che non opera con efficacia retroattiva e non ha una funzione sanante del provvedimento annullato; in ogni caso la P.A. deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante situazione di illiceità, restituendo il bene al privato solo quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse che avevano comportato l'utilizzazione del suolo, dovendo in caso contrario acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o dovrà essere realizzata l'opera pubblica o di pubblico interesse. Il

Collegio ritiene dunque che l'Amministrazione possa divenire proprietaria o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.2471 del 13/12/2013 - Relatore: Giovanni Sabato -  
Presidente: Francesco Gaudieri

Sintesi:

**L'art. 42-bis DPR 327/2001 riserva a livello di diritto positivo, unicamente alla valutazione discrezionale della P.A. la decisione di emettere il decreto di acquisizione sanante, e, per converso, la mancanza di tale decreto comporta la perdurante sussistenza del diritto di proprietà in capo ai soggetti incisi.**

Estratto: «L'art. 42-bis riserva, dunque, a livello di diritto positivo, unicamente alla valutazione discrezionale della P.A. la decisione di emettere il decreto di acquisizione sanante, e, per converso, la mancanza di tale decreto comporta la perdurante sussistenza del diritto di proprietà in capo ai soggetti incisi.»

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.10615 del 10/12/2013 - Relatore: Stefania Santoleri -  
Presidente: Linda Sandulli

Sintesi:

**Qualora possano ritenersi accertate l'assenza di un valido titolo di esproprio, la modifica del bene immobile e la sua utilizzazione, spetta all'Amministrazione eseguire una valutazione discrezionale degli interessi in conflitto, a seguito della quale, ove ritenga di non restituire gli immobili ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato, potrà, in via alternativa, disporre l'acquisizione del bene.**

Estratto: «La ricorrente ha rilevato a questo proposito – richiamando i principi esposti dal T.A.R. Lazio Sez. III 554/12 - che nel caso di specie non potrebbe applicarsi l'art. 42 bis del T.U. 327/01, vertendosi in tema di occupazione di un'area irreversibilmente trasformata in sede stradale, con la conseguenza che il bene sarebbe stato già acquisito al demanio stradale ai sensi dell'art. 822 c. 2 c.c. al momento della destinazione alla viabilità pubblica, poiché la natura di bene demaniale è legata alla concreta ed effettiva destinazione alla utilizzazione pubblica, rispetto alla quale ogni atto formale assume soltanto carattere dichiarativo; pertanto nel caso di specie l'effetto traslativo si sarebbe verificato al momento dell'irreversibile trasformazione del bene e dunque vi sarebbe spazio soltanto per il risarcimento del danno per equivalente. Ritiene il Collegio di non poter condividere la prospettazione della ricorrente: seguendo questa tesi, si ricadrebbe, infatti, nella fattispecie dell'occupazione acquisitiva ormai definitivamente espunta dal nostro ordinamento giuridico: la realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce, infatti, un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, e come tale inidoneo a

determinare il trasferimento della proprietà, in quanto tale trasferimento può dipendere solo da un formale atto di acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione secondo i modi previsti dall'ordinamento; inoltre occorre tener conto che non si verte in tema di demanio necessario in cui è la natura stessa del bene che comporta la sua qualificazione come demaniale, in quanto i terreni di proprietà privata sono stati trasformati in una strada che può essere di proprietà pubblica (rientrando in quel caso nell'ambito del demanio accidentale), ma può essere anche privata, e che comunque, secondo la giurisprudenza, affinché un'area privata venga a far parte del demanio stradale non è sufficiente che sulla strada si espliciti di fatto il transito pubblico (che nel caso di specie – peraltro – non è neppure configurabile visto che la strada non è stata ancora completata), essendo al contrario necessario che sia intervenuto un atto (convenzione, espropriazione, usucapione, dicatio ad patriam, ecc.) che ne abbia trasferito il dominio alla P.A. e che la strada sia destinata all'uso pubblico da parte della P.A. stessa (cfr., tra le tante, Cass. civ. sez. II 25.1.2000 n. 823; Cass. civ. Sez. I, 26-08-2002, n. 12540; Cons. Stato Sez. VI, 08-10-2013, n. 4953 che richiama Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2010, n. 20405; Cass. civ., sez. I, 26 agosto 2002, n. 12540; Cass. civ., Sez. II, 7 aprile 2006, n. 8204); pertanto, non è sufficiente la mera destinazione all'uso pubblico per configurare l'acquisto della proprietà di una strada al pubblico demanio, essendo comunque necessario un atto di acquisizione della proprietà, che nel caso di specie difetta, non potendo essere di certo individuato nella mera occupazione illegittima del bene, tenuto conto che – come già rilevato - la teoria dell'occupazione acquisitiva è stata del tutto superata; infine dalla disamina della giurisprudenza – anche quella formatasi sul vecchio testo dell'art. 43 del T.U. Espropriazioni che conteneva anche allora il riferimento al “patrimonio indisponibile” – emerge come il ricorso all'acquisizione sanante sia stato costantemente utilizzato in caso di occupazione illegittima di beni privati per la realizzazione di sedi stradali, come quello in questione (cfr. tra le tante, T.A.R. Sicilia sez. II Catania 3-8-2012, n. 1974; Cons. Stato Sez. VI, Sent., 01-12-2011, n. 6351). Non sussistono, quindi, secondo il Collegio, impedimenti normativi per far ricorso alla previsione recata dall'art. 42 bis del T.U. Espropri, come peraltro già ritenuto con riferimento all'analogica causa promossa dal ricorrente Armati, e relativa allo stesso procedimento espropriativo, definita con sentenza n. 7000/13, alla quale il Collegio ritiene di doversi conformare nelle statuizioni, richiamate di seguito in modo testuale. “Nel caso di specie, può ritenersi accertata l'assenza di un valido titolo di esproprio, la modifica del bene immobile e la sua utilizzazione (elementi non contestati). In una situazione del genere, spetta all'Amministrazione regionale eseguire una valutazione discrezionale degli interessi in conflitto, a seguito della quale, ove ritenga di non restituire gli immobili ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato, potrà, in via alternativa, disporre l'acquisizione del bene.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.5391 del 25/11/2013 - Relatore: Gabriele Nunziata -  
Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi:

**L'art. 42-bis DPR 327/2001, pur facendo salvo il potere di acquisizione sanante in capo alla P.A., non ripropone lo schema processuale previsto dal comma 2 dell'originario art.43, che attribuiva all'Amministrazione la facoltà e l'onere di chiedere la limitazione alla sola condanna risarcitoria ed al giudice il potere di escludere senza limiti di tempo la**

**restituzione del bene, con il corollario dell'obbligatoria e successiva emanazione dell'atto di acquisizione. Ciò nonostante, il potere discrezionale dell'Amministrazione di disporre l'acquisizione sanante è conservato.**

Estratto: «4.4 Ad oltre nove mesi dalla sentenza di incostituzionalità dell'originario art.43, con l'art.34 del Decreto-Legge 6.7.2011, n.98 convertito in Legge 15.7.2011, n.111 (in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) è stato reintrodotta attraverso l'art.42-bis l'istituto dell'acquisizione coattiva dell'immobile del privato utilizzato dall'Amministrazione per fini di interesse pubblico, potendosi acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene del privato allorché la sua utilizzazione risponde a "scopi di interesse pubblico" nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. L'obbligo motivazionale ai sensi del nuovo comma 4 impone di dare conto dell'assenza di ragionevoli alternative alla adozione del nuovo provvedimento, che entro trenta giorni va anche comunicato alla Corte dei Conti (comma 7); ancora nella nuova versione (commi 1, 2, 3 e 4) si fa riferimento all'indennizzo, piuttosto che al risarcimento del danno, quale corrispettivo dell'attività posta in essere dall'Amministrazione, ciò forse per la liceità dell'attività, non retroattiva, posta in essere dall'Autorità agente. Laddove prima, anche in sede di contenziosi diretti alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, la P.A. poteva chiedere che il giudice amministrativo disponesse la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione, e successiva adozione del provvedimento sanante dall'Amministrazione interessata, ora (comma 2) il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche in corso di giudizio di annullamento previo ritiro dell'atto impugnato; il potere acquisitivo dell'Amministrazione è esercitabile anche in presenza di una pronunzia giurisdizionale passata in giudicato che abbia annullato il provvedimento che costituiva titolo per l'utilizzazione dell'immobile da parte della stessa Amministrazione, atteso che il giudicato è intervenuto sull'atto annullato e non sul rapporto tra privato ed Amministrazione. Il nuovo atto, che l'Amministrazione è legittimata ad adottare finché perdura lo stato di utilizzazione pur se illegittima del bene del privato, è distinto da quello annullato, tant'è che non opera con efficacia retroattiva e non ha una funzione sanante del provvedimento annullato; in ogni caso la P.A. deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante situazione di illiceità, restituendo il bene al privato solo quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse che avevano comportato l'utilizzazione del suolo, dovendo in caso contrario acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o dovrà essere realizzata l'opera pubblica o di pubblico interesse. Premesso che in ogni caso non sarà possibile la restituzione della nuda proprietà superficiale al privato, atteso che ciò che rileva è appunto l'idoneità del bene del privato a soddisfare, attraverso la sua trasformazione fisica, l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione, la prima giurisprudenza (T.A.R. Sicilia, Catania, III, 19.8.2001, n.2102) successiva all'entrata in vigore del nuovo art.42-bis ha ritenuto che il giudice amministrativo, anche nell'esercizio dei propri poteri equitativi e nella logica di valorizzare la ratio della novella legislativa di far sì che l'espropriazione della proprietà privata per scopi di pubblica utilità non si trasformi in un danno ingiusto a carico del cittadino e che gli effetti indennitari e/o risarcitori conseguano necessariamente ad un formale provvedimento della PA, possa accogliere la domanda risarcitoria derivante dall'occupazione senza titolo di un bene privato per scopi di interesse pubblico, se irreversibilmente trasformato, differendone però gli effetti all'emissione di un formale provvedimento acquisitivo ai sensi dello stesso art.42-bis. Si potrebbe obiettare che si prescinde in tal modo dalle problematiche di carattere

applicativo e che l'acquisizione sanante è inidonea a fungere da strumento di giuridico di tutela del principio di legalità, ma è un dato che la previsione di una "legale via d'uscita" con l'esercizio di un potere basato sull'accertamento dei fatti e sulla valutazione degli interessi in conflitto (che di fatto trasforma un comportamento in un'attività amministrativa supportata dalla presunzione di legittimità) è già stata ritenuta immune da questioni di costituzionalità (Cons. Stato, VI, 15.3.2012, n.1438) in quanto conforme alle disposizioni della CEDU ed alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che in passato ha condannato la Repubblica italiana proprio perché i giudici nazionali avevano riscontrato la perdita della proprietà in assenza di un valido provvedimento motivato. L'art. 42-bis, pur facendo salvo il potere di acquisizione sanante in capo alla P.A., non ripropone lo schema processuale previsto dal comma 2 dell'originario art.43, che attribuiva all'Amministrazione la facoltà e l'onere di chiedere la limitazione alla sola condanna risarcitoria ed al giudice il potere di escludere senza limiti di tempo la restituzione del bene, con il corollario dell'obbligatoria e successiva emanazione dell'atto di acquisizione. Ciò nonostante, il potere discrezionale dell'Amministrazione di disporre l'acquisizione sanante è conservato (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n.1514): l'art.42-bis infatti regola i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo di annullamento, in termini di autonomia, consentendo l'emanazione del provvedimento dopo che "sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio" od anche, "durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti citati, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira"; non regola più invece, come innanzi accennato, i rapporti tra azione risarcitoria, potere di condanna del giudice e successiva attività dell'Amministrazione, sicché ove il giudice, in applicazione dei principi generali condannasse l'Amministrazione alla restituzione del bene, il vincolo del giudicato eliderebbe irrimediabilmente il potere sanante dell'Amministrazione (salva ovviamente l'autonoma volontà transattiva delle parti) con conseguente frustrazione degli obiettivi avuti a riferimento dal legislatore. L'ordinamento sovranazionale che lo Stato ha recepito, anche a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione di un'opera pubblica astrattamente riconducibile al compendio demaniale necessario e nonostante l'espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, esclude la possibilità di una condanna puramente risarcitoria a carico dell'Amministrazione, poiché una tale pronuncia postula l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene, per fatto illecito, dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata, esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, ovvero accessione invertita), vietato dal primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. T.A.R. Umbria, 22.10.2012, n.451; Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2012 n. 5189).5. Il Collegio ritiene dunque che, atteso che non può più essere azionato il meccanismo procedimentale accelerato previsto dal citato art.43 (Cons. Stato, IV, 29.8.2012, n.4650) e che la realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto e come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà (Cons. Stato, IV, 29.8.2011, n.4833; 28.1.2011, n.676), l'Amministrazione possa divenire proprietaria o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di

acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis, indennizzando il proprietario per il mancato utilizzo del bene (5% di interesse annuo sul valore venale di ogni anno), per il lamentato danno patrimoniale (al valore venale attuale) e non patrimoniale (10% del valore venale attuale salvo casi particolari in cui è il 20%). In verità deve ritenersi possibile (T.A.R. Sicilia, Palermo, 5.7.2012, n.1402) l'usucapione da parte della Pubblica Amministrazione in presenza dei presupposti di cui all'art.1158 c.c. (possesso ininterrotto, non violento, non clandestino, da oltre un ventennio) ed alle condizioni di cui al D. Lgs. n.28/2010, con possibilità di un risparmio di spesa dovendosi corrispondere solo danno non patrimoniale e da mancato utilizzo. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che "Il Tribunale Amministrativo è competente a decidere circa l'eccezione di intervenuta usucapione in materia espropriativa ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34 D. Lg. n.80 del 1998 ed oggi ai sensi dell'art.53 del T.U. espropriazioni" (Tar Catania, II, 14.7.2009, n. 1283). Ove poi si ritenga che la pronuncia sull'usucapione non rientra nell'ambito rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, primo comma, lett g) c.p.a. in quanto la specifica questione non è riconducibile, anche mediatamente, all'esercizio del pubblico potere, si deve affermare che, se il giudice amministrativo può conoscere in via incidentale di tutte le questioni pregiudiziali relative a diritti ai sensi dell'art. 8 c.p.a. nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, a maggior ragione ne può conoscere alla stessa stregua nelle materie in cui ha giurisdizione esclusiva; al giudice ordinario, per contro, sono devolute tutte le controversie relative all'accertamento del possesso ventennale ininterrotto necessario per l'usucapione in quanto, ove l'interesse di parte ricorrente fosse da correlarsi unicamente al dedotto diritto di proprietà derivante dall'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, sulla controversia deve pronunciarsi il giudice ordinario. In sede di conferma della citata pronuncia n.1402 del 2012 del TAR Palermo, si è ancora affermato (Cons. Giust. Ammin., 14.1.2013, n.9) che l'avvenuta usucapione estingue non solo ogni sorta di tutela reale spettante al proprietario del fondo ma anche quelle obbligatorie tese al risarcimento dei danni subiti poiché, retroagendo gli effetti dell'usucapione - quale acquisto a titolo originario - al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, "viene meno ab origine" il connotato di illiceità del comportamento della PA che occupava "sine titulo" il bene poi usucapito.»

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.9948 del 21/11/2013 - Relatore: Elena Stanizzi - Presidente: Luigi Tosti

Sintesi:

**Con l'art. 42 bis DPR 327/2001 è stato reintrodotta il potere discrezionale già disciplinato dall'art. 43 del T.U., potendo l'Amministrazione competente, valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto, decidere se restituire l'area al proprietario demolendo in tutto o in parte l'opera sostenendone le relative spese, oppure se disporre l'acquisizione, sì da evitare che venga demolito quanto altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito.**

Estratto: «A seguito dell'eliminazione dal mondo giuridico dell'istituto della cd. "acquisizione sanante" di cui all'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, parte della giurisprudenza ha ritenuto che in siffatte ipotesi il comportamento tenuto dall'Amministrazione dovesse essere qualificato non già come illecito, bensì come illegittimo, a cui non poteva porsi rimedio neppure

riesumando l'istituto di origine giurisprudenziale della cosiddetta “espropriazione sostanziale” - nelle due ipotesi alternative della occupazione acquisitiva o usurpativa - perché tale istituto era stato ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario. Successivamente alla citata sentenza di incostituzionalità dell'originario art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, con l'art. 34 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 (in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) è stato reintrodotta attraverso l'art. 42-bis l'istituto dell'acquisizione coattiva dell'immobile del privato utilizzato dall'Amministrazione per fini di interesse pubblico, potendosi acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene del privato allorché la sua utilizzazione risponda a “scopi di interesse pubblico” nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. Dispone, difatti, il citato articolo, che “Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”. E' stato così reintrodotta il potere discrezionale già disciplinato dall'art. 43 del T.U. Espropriazioni per pubblica utilità dichiarato incostituzionale, potendo l'Amministrazione competente, valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto, decidere se restituire l'area al proprietario demolendo in tutto o in parte l'opera sostenendone le relative spese, oppure se disporre l'acquisizione, sì da evitare che venga demolito quanto altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 dicembre 2011 n. 6351). Dunque, nell'attuale quadro normativo, l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venire meno l'occupazione sine titolo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto o attraverso la restituzione dei terreni ai titolari, con demolizione di quanto realizzato e relativa riduzione in pristino (affrontando le relative spese), ovvero attivandosi perché vi sia un titolo d'acquisto dell'area da parte del soggetto attuale possessore evitando che sia demolito quanto dovrebbe essere ricostruito.»

Sintesi:

**Il potere discrezionale dell'Amministrazione di disporre l'acquisizione sanante è conservato: l'art. 42 bis DPR 327/2001, infatti regola i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo di annullamento in termini di autonomia, consentendo l'emanazione del provvedimento dopo che “sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio” od anche, “durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti citati, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira”; non regola più invece i rapporti tra azione risarcitoria, potere di condanna del giudice e successiva attività dell'Amministrazione.**

Estratto: «Ne discende che laddove prima, anche in sede di contenziosi diretti alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, la P.A. poteva chiedere che il giudice amministrativo disponesse la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione, e successiva adozione del provvedimento sanante dall'Amministrazione interessata, ora (comma 2) il provvedimento di acquisizione può essere adottato solo sulla base di una determinazione dell'Amministrazione anche in corso di giudizio di annullamento

previo ritiro dell'atto impugnato, essendo il potere acquisitivo dell'Amministrazione esercitabile anche in presenza di una pronunzia giurisdizionale passata in giudicato che abbia annullato il provvedimento che costituiva titolo per l'utilizzazione dell'immobile da parte della stessa Amministrazione, atteso che il giudicato è intervenuto sull'atto annullato e non sul rapporto tra privato ed Amministrazione. Il nuovo atto, che l'Amministrazione è legittimata ad adottare finché perdura lo stato di utilizzazione, pur se illegittima, del bene del privato, è distinto da quello annullato, tant'è che non opera con efficacia retroattiva e non ha una funzione sanante del provvedimento annullato; in ogni caso la P.A. deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante situazione di illiceità, restituendo il bene al privato solo quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse che avevano comportato l'utilizzazione del suolo, dovendo in caso contrario acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o dovrà essere realizzata l'opera pubblica o di pubblico interesse. Il potere discrezionale dell'Amministrazione di disporre l'acquisizione sanante è in tal modo conservato (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n.1514): l'art. 42-bis infatti regola i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo di annullamento in termini di autonomia, consentendo l'emanazione del provvedimento dopo che "sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio" od anche, "durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti citati, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira"; non regola più invece i rapporti tra azione risarcitoria, potere di condanna del giudice e successiva attività dell'Amministrazione. Ne consegue che, non potendo più essere azionato il meccanismo procedimentale accelerato previsto dal citato art. 43 (Cons. Stato, Sez. IV, 29 agosto 2012, n.4650) ed essendo la realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto e come tale idoneo a determinare il trasferimento della proprietà dell'immobile (Cons. Stato, Sez. IV, 29.8.2011, n.4833; 28.1.2011, n.676), l'Amministrazione può divenirne proprietaria o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, venga emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis, indennizzando il proprietario per il mancato utilizzo del bene (5% di interesse annuo sul valore venale di ogni anno), per il lamentato danno patrimoniale (al valore venale attuale) e non patrimoniale (10% del valore venale attuale salvo casi particolari in cui è il 20%). Alla stregua dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, quindi, come accennato, la realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, come tale idoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell'Amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2012 n. 5198; TAR Lazio, Roma, 6 novembre 2012 n. 9052). Ne discende che, laddove l'Amministrazione non intenda comunque acquisire il bene tramite l'acquisizione del consenso della controparte o l'adozione di un provvedimento autoritativo, è suo obbligo primario procedere alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta, a meno di non apprendere legittimamente il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l'acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi